



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO

Acquisto cassette ignifughe e scaffali
CIG ZC8243FA53

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI

IMPORTO A	BASE D'ASTA		€ 23.236,20
PER ONERI SULLA SICUREZZA	€ 1.200,00		
PER I.V.A. 22% SU A		€ 5.111,96	
		€ 5.111,96	€ 5.111,96
	TOTALE	COMPLESSIVO	€ 28.348,16

Il Tecnico
Carmelo Bennardo

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'acquisto la collocazione, il montaggio e trasporto incluso, di scaffalature metalliche compresa la fornitura di cassette sovrapponibili in metallo 8/10 mm, verniciate con vernici ignifughe ed antistatiche, atte a contenere reperti archeologici.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura collocazione, di scaffali e cassette, e trasporto ammonta ad Euro 23.236,20 I.V.A. esclusa;

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, "del D. Lgs. 50/2016 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione a norma di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
2. L'importo può variare in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto applicato a tutti i prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo o degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

Art. 4 – criterio di aggiudicazione e modalità di esperimento della gara

Procedura aperta secondo i criteri di aggiudicazione previsti dal D.Lgs. 50/2016.

PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art.5 bis - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente C. S. e al Cap. Gen. 145/2000:
 - a) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;

- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- e) il cronoprogramma di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, Capo I;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- DECRETO 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
 - DM n. 145 del 19 aprile 2000;
 - il D.L. 50/2016.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di opere pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali (Uni- NorMaL), sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, e dalla commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Reg. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 comma 1 del DL 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DL 50/2016.

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. 145/2000.

Art. 10 - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Parte III - Garanzie

Art. 11 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del DL 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauazione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.L. 50/2016.

Art. 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dall'Appaltatore una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
2. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauazione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
7. Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie

Art. 13 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del DL 50/2016, l'importo della cauazione provvisoria di cui all'art. 16 del Capo I del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell'art. 93 comma 7, del DL 50/2016, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 17 del Capo I del presente Capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 14 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DL 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 126, comma 4, del Reg. 207/2010, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

-la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

-la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

-la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

-l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

PARTE IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. L.gs 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della

garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l'originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **mesi 12 (dodici)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Reg. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, nella misura di dell'1% sul importo contrattuale.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.L.50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 19- Danni di forza maggiore

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del Cap. Gen. 145/2000.

Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 101 del D.L.50/2016, l'appaltatore predisporre e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) -per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) -per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) -per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) -per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) -qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del Reg. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni imprevedute ed imprevedibili.
4. Ai sensi dell'art. 101 del D.L. 50/206 durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi

Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
 - a) -il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) -l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) -l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) -il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) -il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) -le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) -le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.L.50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 23, comma 1, del Capo I del presente Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

parte V - Disciplina economica

Art. 23 - Anticipazione

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 24– Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.
3. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
5. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 - Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non **inferiore a euro 11.000,00 (undicimilaeuro)**
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Ai sensi dell'art. 101, del D.L.50/2016, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 26 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 40 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, comma 2, del Capo I del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del d.l.50/2016 non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
5. Ai sensi dell'art. 102 comma 3 e dell'art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo

Art. 27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 28 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 29 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata, da parte dell'Aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 31 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

- a) -circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) -circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) -circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) -circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

parte VI - Disposizioni per l'esecuzione**Art. 32 - Direzione dei lavori**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.L. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (*in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento*) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.L. 50/2016 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 33 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Cap. Gen. 145/2000, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'appaltatore in area indicata dalla d.l., all'interno del parco di selinunte.
2. L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. (*se sono invece ceduti all'Appaltatore*)
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Cap. Gen. 145/2000, dall'Amministrazione all'Appaltatore;
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 34 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto

stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

La resa dei servizi sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione. Nel suddetto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione del servizio. Il prezzo predetto si intende offerto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne. La Ditta Aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

parte VII - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 37 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81 del 9 aprile 2009 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. e i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 39 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

Art. 40 - Piano operativo sostitutivo

3. Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente art.41, l'appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'all. XV del D.P.R. 81/2008.

Art. 41 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 – Piano operativo di sicurezza

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

- 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs.vo 81/08;
- 2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza di cui al punto 1).

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa. E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, deve essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed esecuzione dei lavori che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa deve, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/08, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa deve dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/08 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il Committente è parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi agrigento; - che il Responsabile dei Lavori, verrà incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell'art. 90 c.1 del D.Leg.vo 81/08);

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Leg.vo 81/08 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è quello incaricato dal suddetto Committente;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, verrà incaricato dal suddetto Committente
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 44 - Subappalto

L'Aggiudicatario ha facoltà di subappaltare in tutto o in parte il servizio, nei modi previsti all'art. 105 del D.lgs 50/2016. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore, unico responsabile verso l'Ente Appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

Art. 45 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da 6 mesi ad un anno).

Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ed i cottimisti se non nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.L. 50/2016.

Art. 47 – Controversie

Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente Appaltante e l'Aggiudicatario, così durante la durata dell'appalto come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali verrà devoluta all'Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia e' competente esclusivo il Foro di Palermo.

Art. 48 – Risarcimento del danno

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ai sensi dell'art. 7 del Cap. Gen. 145/2000, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) -nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) -i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) -è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) -è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del ... % (*indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all'art. 23 del Capo I del presente Capitolato*) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 36 *bis*, comma 1, della legge 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell'art. 36 *bis*, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 36 *bis*, comma 5, della legge 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100 e a 500 e per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da 50 e a 300 e.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 *bis*, comma 2, della legge 608/1996 e s.m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 e a 12.000 e per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 e per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a 3.000 e, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 50 - Risoluzione del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata *r/r*, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 15 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

- Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Acea, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata *r/r*, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
- In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

parte X - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 51 - Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 199, Reg. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla *finalità dell'opera*, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, è applicata la penale di cui all'art. 23 del Capo I del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Gen. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.
6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 63 del Capo I del presente Capitolato.

Art. 52 - Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Reg. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 40 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Reg. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 54 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 150 del DLgs 50/2016, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera;
2. Ai sensi dell'art. 102, del dl 50/2016 le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi 2 anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell'art. 219, commi 9 e 10, del Reg. 207/2010 e dell'art. 102, del dl 50/2016 il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

parte XI - Norme finali**Art. 55 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore**

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al Reg. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile.
2. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
3. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
4. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
6. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
7. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
8. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
9. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
10. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 23 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. 145/2000 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
11. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
12. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
13. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

14. L'installazione nel sito indicato dalla D.L., entro 7 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposite tabelle indicative dei lavori. Il tabellone di mt. 2x2 dovrà contenere: il logo della Committenza, la rappresentazione tridimensionale del progetto e tutti i dati e nominativi di legge. Dovrà avere idonea struttura di sostegno e fondazione ed essere collocata in posizione concordata con la Committente. A richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore provvederà ad installare un numero di cartelli adeguato. L'Appaltatore provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione. La Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provvederà all'installazione dei tabelloni entro il termine di 15 giorni o comunque entro 7 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:
- Intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti (art. 185, comma 2, Reg. 207/2010);
 - firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori (articoli 181 e 185 Reg. 207/2010);
 - consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186, comma 2, Reg. 207/2010);
2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 57 - Custodia del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. 145/2000, è a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51,65 e a 516,46 e.

Art. 58 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 59 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000;).
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Capo II

Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Art. 60 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:
- intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti
 - firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori
 - consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ;
 - consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori (art. 14 comma 3, DECRETO

7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 61 - Custodia del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. 145/2000, è a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51,65 e a 516,46 e.

QUALITÀ – SICUREZZA – IDONEITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE E LORO MISURAZIONE

I materiali occorrenti per la collocazione degli scaffali e dei contenitori, qualunque sia la loro provenienza, devono essere delle migliori qualità nelle rispettive specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio del R.U.P., saranno riconosciuti idonei allo scopo e corrispondenti alle specifiche tecniche fissate. Tutta la fornitura dovrà essere resa montata in ogni sua parte come più avanti descritto o, in mancanza, secondo le indicazioni impartite dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto. La quantificazione della fornitura avviene attraverso il numero di elementi di arredo. Nell'esecuzione della fornitura l'impresa assicura le migliori prescrizioni tecniche al fine di eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente capitolato, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti parte della presente fornitura. Per eventuali interventi connessi con impianti, dovranno in particolare essere osservate le prescrizioni inerenti alla legge 46/1990 e successive disposizioni attuative e modificative.

In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperfezioni, errori di progettazione il costruttore sarà ritenuto responsabile in base al Decreto del Presidente della Repubblica n° 224 del 24/05/1988 Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Non essendo il prodotto assimilabile ad un macchinario (in quanto la gara si riferisce all'acquisto di scaffali fissi e al successivo montaggio) si fa qui esplicito riferimento al Decreto Legislativo del Governo n° 115 del 17/03/1995 attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Tale D.Lgs. prevede fra l'altro che:

PRESUNZIONE E VALUTAZIONE DI SICUREZZA (D.LGS. 115/95)

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Le attrezzature dovranno altresì essere collocate nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. 359/99 e, specificamente, in base alle prescrizioni del comma 4.

ART. 5 - PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI STANDARDS AZIENDALI E DELLA FORNITURA

Sistema Qualità Aziendale:

Si richiede il rispetto dei seguenti Standards di prodotto:

I- CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Norme generali di prodotto.

1. EN 292 - 1992 - Parte 1 Sicurezza del macchinario: Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base.
2. EN 292 - 1992 - Parte 2 Sicurezza del macchinario: Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Specifiche e principi tecnici.
3. EN 294 - 1992 - Sicurezza del macchinario: Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.
4. EN 349 - 1992 - Sicurezza del macchinario: Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo umano. EN 414 - 1992 -

Sicurezza del macchinario: Regole per la stesura e la redazione di norme di sicurezza

1. DRAFT: prEN 1050: Safety of machinery - Risk assessment.

Tutti gli elementi esterni del mobilio devono avere bordi arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; non sono ammessi spigoli vivi. Tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, dovranno essere perfettamente lisce senza residui di lavorazione, ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenirne fenomeni di corrosione. Tutti i mobili dovranno essere verniciati internamente ed esternamente. L'Amministrazione si riserva la facoltà della scelta del colore della verniciatura delle pannellature in metallo. Per la progettazione dovrà essere seguita la norma:

CNR UNI 10011 - 01/06/1988 - Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. (Codice ICS: 91.080.10)

CNR UNI 10022/84 - Profilati formati a freddo: istruzioni per l'impiego nelle costruzioni".

Il campo di applicazione sarà pertanto quello della legge 5 novembre 1971 n. 1086 precisato dalla circolare n.11951 emanata in data 14 febbraio 1974 dal ministero dei lavori pubblici. Ha lo scopo di precisare e raccogliere classificazioni, procedimenti esecutivi, metodi di calcolo e metodi di prova, per la corretta redazione dei progetti delle costruzioni di acciaio e per la loro buona esecuzione e manutenzione. In particolare essa considera due metodi di calcolo: il metodo agli stati limite, il metodo alle tensioni ammissibili. Tutte le verifiche considerate nei due metodi presuppongono che la determinazione delle componenti di sollecitazione (momenti flettenti e torcenti, azioni assiali e taglianti) venga effettuata con metodi di calcolo, riconducibili all'analisi elastica delle strutture. Non riguarda quindi il calcolo plastico delle strutture di acciaio, cioè quel calcolo che considera come stato limite ultimo la formazione di un numero sufficiente di cerniere plastiche per ridurre la struttura a un meccanismo. Non riguarda gli elementi di lamiera grecata e di profilati sagomati a freddo. Per essi si possono adottare i metodi di calcolo indicati nella CNR- UNI 10022 oppure altri metodi fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiaramente comprovati. Metodi di calcolo; materiali; verifiche di resistenza dei collegamenti; verifiche di resistenza delle membrature; verifiche di stabilità; verifiche relative alla fatica; regole pratiche di progettazione ed esecuzione; controlli sui prodotti laminati per strutture di acciaio; redazione del progetto, collaudo, sorveglianza, e manutenzione Dovrà altresì essere verificato il requisito di elevato punto di autoinfiammabilità (almeno superiore a 400 °C).

II- CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, DI FINITURA E DI SICUREZZA

I mobili dovranno risultare idonei alle seguenti prove secondo i valori minimi appresso indicati:

A) CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

RESISTENZA MECCANICA VALUTABILE MEDIANTE PROVE STATICHE, DINAMICHE E DI FATICA

Mobili contenitori. Generalità per le prove. Norma: UNI 8581 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 8581 - 31/12/1984 - Mobili contenitori, tavoli e scrivanie. Generalità per le prove. (Codice ICS: 97.140)
- UNI 8581 FA 2-95 - 31/03/1995 - Foglio di Aggiornamento (SS UNI U41.10.092.0) n° 2 alla UNI 8581. Mobili contenitori, tavoli e scrivanie. Generalità per le prove. (Codice ICS: 97.140)
- UNI 8581 FA 202-87 - 01/07/1987 - Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8581 (dic. 1984). Mobili contenitori, tavoli e scrivanie. Generalità per le prove. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/12/1984 - Edizione: Edizione 1. Modificata da UNI fa 202, lug. 1987; - Validità: In vigore

La norma indica la modalità di prova dei mobili contenitori, dei tavoli e delle scrivanie Descrive un metodo per la verifica della resistenza della struttura dei mobili contenitori alle sollecitazioni orizzontali. Si applica a tutti i tipi di mobili contenitori montati completamente, non appesi
Resistenza della struttura. UNI 8597 (1) Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 8597 - 31/12/1984 - Mobili contenitori. Prova di resistenza della struttura. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/12/1984 - Edizione: Edizione 1. Nuova - Validità: In vigore

La norma descrive un metodo per la verifica della resistenza della struttura dei mobili contenitori alle sollecitazioni orizzontali. Si applica a tutti i tipi di mobili contenitori montati completamente, non appesi.

Flessione dei piani. UNI 8601 (2) Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 8601 - 31/12/1984 - Mobili contenitori. Prova di flessione dei piani. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/12/1984 - Edizione: Edizione 1. Nuova - Validità: In vigore

La norma descrive un metodo per la verifica della resistenza a flessione con carico distribuito di elementi dei mobili contenitori completamente montati. Si applica ai seguenti elementi di mobili contenitori: piani di posa, piani di lavoro, basamento, copertura. Procedimento di prova (vedere UNI 8581), valutazione dei risultati.

Carico concentrato. UNI 8600 (3) Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 8600 - 31/12/1984 - Mobili contenitori. Prova di flessione con carico concentrato. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/12/1984 - Edizione: Edizione 1. Nuova - Validità: In vigore

La norma descrive un metodo per la verifica della resistenza al carico concentrato di elementi dei mobili contenitori completamente montati. Si applica ai seguenti elementi di mobili contenitori: piani di lavoro, basamento (per mobili con vano interno di altezza non minore di 170 cm), copertura.

Procedimento, livelli di prova, valutazione dei risultati

Carico totale massimo UNI 8606 (4) Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 8606 - 31/12/1984 - Mobili contenitori. Prova di carico totale massimo. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/12/1984 - Edizione: Edizione 1. Nuova - Validità: In vigore

La norma stabilisce un metodo per la verifica della resistenza della struttura dei mobili contenitori al carico massimo. Si applica ai mobili contenitori, di qualsiasi tipologia e materiale, montati completamente. Procedimento (vedere UNI 8581), valutazione dei risultati.

Sopporti dei piani di posa UNI 8603 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 8603 - 31/12/1984 - Mobili contenitori. Prova di resistenza dei sopporti dei piani di posa. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/12/1984 - Edizione: Edizione 1. Nuova - Validità: In vigore

La norma descrive un metodo per la verifica della resistenza al carico statico uniformemente distribuito ed al carico dinamico dei sopporti dei piani di posa dei mobili contenitori. Si applica a tutti i tipi di sopporti dei piani di posa dei mobili contenitori. Procedimento (vedere UNI 8581), livelli di prova e caratteristiche del parallelepipedo di prova, valutazione dei risultati

B) CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

N.B. Quando nella norma non è indicato il valore accettabile, relativo al risultato della prova in esso considerato, il valore minimo accettabile è quello relativo al "livello 4".

Resistenza all'abrasione (prodotti vernicianti su ferro). . UNI 9115 Codice ICS: 97.140

Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Comportamento delle superficie all' usura per abrasione

Dettaglio normativo:

- UNI 9115 - 30/04/1987 - Mobili. Prove sulle finiture delle superficie.

Comportamento delle superficie all' usura per abrasione. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 30/04/1987 - Edizione: Edizione 1. Nuova - Validità: In vigore

La norma stabilisce un metodo per valutare l'attitudine delle superficie di mobili pronti all' uso a mantenere il disegno, colore od aspetto originale sotto un' azione abrasiva. Il metodo e' adatto sia per confrontare sistemi di finitura diversi, sia come prova di controllo per assicurare che un determinato livello di prestazioni sia raggiunto o mantenuto. Si applica a tutte le superficie in vista dei mobili. Non riguarda invece le superficie in pelle, similpelle, tessuti naturali e sintetici. Materiali; apparecchiatura; reagenti

Valore:

a) piani orizzontali > = livello 4

Resistenza delle superfici alla luce (superfici a vista dei mobili) UNI 9427 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 9427 - 31/01/1989 - Mobili. Determinazione della resistenza delle superfici alla luce. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/01/1989 - Edizione: Edizione 1. - Validità: In vigore

La norma descrive un metodo per la determinazione della resistenza delle superfici dei mobili all'azione di una luce artificiale. Valore: livello 4.

Resistenza alla corrosione (prodotti vernicianti su ferro, rivestimenti galvanici). . UNI ISO 9227

Codice ICS: 77.060 Dettaglio normativo:

- UNI ISO 9227 - 31/03/1993 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina. (Codice ICS: 77.060)

Data di pubblicazione: 31/03/1993 - Edizione: Edizione 1.

Nuova. Sostituisce UNI 5687, UNI 5890 - Validità: In vigore La norma riguarda le modalità di esecuzione delle prove di comportamento in nebbia salina neutra dei materiali metallici nudi o

rivestiti, allo scopo di valutare in modo convenzionale la loro resistenza alla corrosione. Versione in lingua italiana della norma internazionale ISO 9227 (edizione dicembre 1990). Descrive apparecchiatura, reagenti e procedimento per valutare la resistenza alla corrosione di materiali metallici mediante prove in nebbia salina neutra (NSS), per metalli e leghe, alcuni tipi di rivestimento metallico, rivestimenti di conversione, rivestimenti di ossidazione anodica e altri rivestimenti organici su metalli; salina-acetica (AASS), per qualificare rivestimenti a scopo decorativo di rame-nichel-cromo o nichel cromo e ossidazione anodica su alluminio; prova accelerata in nebbia cupro salina-acetica (CASS), per qualificare rivestimenti a scopo decorativo di rame-nichel-cromo o nichel-cromo o rivestimenti di ossidazione anodica su alluminio. Descrive inoltre anche un metodo per valutare la corrosività dell'ambiente di prova. Appendice A: Schema di una camera a nebbia salina; Appendice B: Bibliografia..

Valore:

a) nel caso di superfici ferrose verniciate, le superfici stesse devono risultare inalterate dopo 24 ore di prova e non devono presentare più del 30% della superficie alterata dopo 96 ore;

b) nel caso di rivestimenti galvanici, nessuna alterazione dopo 16 ore di prova.

Resistenza all'imbutitura UNI EN ISO 1520 - Codice ICS: 87.040

Dettaglio normativo:

- UNI EN ISO 1520 040 - 31/01/1998 -Prodotti vernicianti. Prova d'imbutitura (Codice ICS: 87).

Data di pubblicazione: 31/01/1998 - Edizione: - Validità: In vigore

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 1520 (edizione marzo 1995). Specifica un metodo di prova empirico per valutare la resistenza di un rivestimento di pittura, vernice o prodotto simile alle screpolature e/o al distacco da un supporto metallico quando questo venga sottoposto a deformazione graduale per imbutitura in condizioni normalizzate.

Valore: nessuna alterazione della superficie verniciata fino ad una penetrazione di 3 mm.

Resistenza all'urto (-imbutitura dinamica- prodotti vernicianti su ferro). . UNI 8901 Codice ICS: 87.040

Dettaglio normativo:

- UNI 8901 - 31/05/1986 - Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all' urto. (Codice ICS: 87.040)

Data di pubblicazione: 31/05/1986 - Edizione: Edizione 1.

- Validità: In vigore

La norma prescrive un metodo per valutare la resistenza della pellicola di un prodotto verniciante alla rottura a seguito di violenta deformazione del supporto. Il metodo consiste in una prova meccanica, nella quale una massa nota e di forma determinata viene fatta cadere da differenti altezze sul provino verniciato. Apparecchiatura; campionamento (secondo UNI 8305 e UNI 8359); preparazione dei provini; procedimento. Riferimenti: prog. Unichim 571; prog. Unichim 619

Valore: nessuna alterazione della superficie verniciata a seguito di caduta di una sfera da due libbre (circa 900 gr.) da un'altezza di 30 cm.

Riflessione speculare della superficieUNI 9149 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 9149 - 31/07/1987 - Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Determinazione della riflessione speculare delle superficie. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/07/1987 - Edizione: Edizione 1. Nuova - Validità: In vigore

La norma indica tre metodi di misurazione della superficie dei mobili con esclusione di pitture metallizzate, tessuti e similpelle.

Apparecchiatura: Glossmetro. Chiarimenti sulla concordanza parziale con la ISO 2813- 78

Valore: < = 45 unità gloss (con geometria a 60°).

Tendenza delle superfici a ritenere lo sporcoUNI 9300 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 9300 - 01/01/1988 - Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Determinazione della tendenza delle superficie a ritenere lo sporco. (Codice ICS: 97.140)
- UNI 9300 FA 276-89 - 01/01/1989 - Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 9300 (gen. 1988). Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Determinazione della tendenza delle superficie a ritenere lo sporco. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 01/01/1988 - Edizione: Edizione 1. Modificata da UNI FA 276, gen. 1989; - Validità: In vigore

Stabilisce un metodo per valutare la tendenza delle superficie dei mobili a ritenere lo sporco. Il metodo e' adatto sia per confrontare a sistemi di finitura diversi sia come prova di controllo per assicurare che un determinato livello di prestazioni sia mantenuto o raggiunto. La presente norma non riguarda le superficie in pelle, tessuti spalmati, tessuti naturali e sintetici. Si applica alle superficie orizzontali dei mobili. La superficie in prova può anche non essere quella del mobile purché l'eventuale pannello sia dello stesso materiale ed abbia subito lo stesso trattamento di finitura del mobile originale. Apparecchiatura, reagenti, procedimento

Valore: > = indice 4 del III livello di prova.

Resistenza alla graffiatura UNI 9428 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 9428 - 31/01/1989 - Mobili. Prove sulle finiture delle superfici. Determinazione della resistenza alla graffiatura. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/01/1989 - Edizione: Edizione 1. - Validità: In vigore

La norma stabilisce un metodo per valutare la resistenza alla graffiatura. Si applica a tutte le superfici di mobili. Non riguarda le superfici in pelle, tessuti spalmati naturali e sintetici.

Valore: > = livello 4.

Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura. . . .UNI 9429 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 9429 - 31/01/1989 - Mobili. Determinazione della resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura. (Codice ICS: 97.140)

Data di pubblicazione: 31/01/1989 - Edizione: Edizione 1. - Validità: In vigore La norma descrive un metodo per valutare l'effetto di variazioni repentine di temperatura su pannelli finiti costituenti i mobili al fine di osservare le eventuali alterazioni della superficie in prova e le interazioni tra accoppiamenti fra due o più materiali. Il metodo è adatto sia per confrontare pannelli con sistemi di finitura diversi, sia come prova di controllo per assicurare che un determinato livello di prestazioni sia mantenuto o raggiunto. Si applica alle superfici dei mobili. Non riguarda le superfici in pelle, tessuti spalmati, tessuti naturali e sintetici

Valore: > = livello 4.

C) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA

Determinazione della stabilità dei mobili contenitori. UNI 8596 Codice ICS: 97.140

Dettaglio normativo:

- UNI 8596 - 31/12/1984 - Mobili contenitori. Determinazione della stabilità'. (Codice ICS: 97.140)
 - UNI 8596 FA 1-95 - 31/01/1995 - Foglio di Aggiornamento (SS UNI U41.10.096.0) n° 1 alla UNI 8596. Mobili contenitori. Determinazione della stabilità. (Codice ICS: 97.140)
- Data di pubblicazione: 31/12/1984 - Edizione: Edizione 1. Nuova. Modificata da SS UNI U41.10.096 - Validità: In vigore

La norma indica i metodi di prova per la determinazione della stabilità dei mobili contenitori.

Valore: nessun ribaltamento.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE FORNITURE

A) - SCAFFALE METALLICO PER CONTENITORI REPERTI

Scaffale metallico mm. 1210x526x2013H, composto da 2 strutture portanti in profilo d'acciaio tipo 5235.IF metallico 12/10 tipo chiuso con elementi di raccordo in tondino tubolare posizionati in orizzontale e in diagonale con funzione di controventatura costituente la fiancata con portata di Kg. 2400 nominale. Max N° 8 ripiani mm. 1200x500 in acciaio con triplice piegatura perimetrale e dotati di 2 omega di rinforzo saldati sottopiano, portata del ripiano Kg. 180. Il tutto è verniciato a polveri epossidiche RAL colore a scelta dell'Amministrazione.

La fornitura di scaffali si intende comprensiva del montaggio.



B) - CASSETTA PER REPERTI ARCHEOLOGICI

Cassetta sovrapponibile in metallo 8/10 mm verniciata con vernici ignifughe ed antistatiche colore grigio, atte a contenere reperti archeologici, delle dimensioni di cm 35 (larghezza) * cm 14 (altezza) * cm 50 (profondità) munite: di tacche (minimo due) per possibili divisori interne; asola porta-targhetta sul fronte principale; manico per la facile estrazione nella parte frontale e n° 3 asole, nella parte inferiore della cassetta, disposte nei lati lunghi e sul fronte principale atte ad evitare lo scivolamento tra le cassette durante la sovrapposizione delle stesse. La fornitura comprende, altresì, n° 2 divisori in lamiera 8/10 mm della stessa altezza della cassetta.



La fornitura e collocazione di scaffali si intende presso i depositi, della stazione appaltante;

C) TRASPORTO CASSETTE

Trasporto di cassette contenenti reperti archeologici dai depositi del Parco Archeologico ai magazzini del Palacongressi (Villagio Mosè). Sono compresi il prelievo, la sistemazione sul furgone, lo scarico nel deposito del Palacongressi, imballaggio delle cassette, con l'utilizzo di materiali idonei e con tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento, compreso il carburante, l'autista e quant'altro occorre per dare il trasferimento delle cassette con la massima sicurezza.

Il Tecnico
Carmelo Bennardo



	Art.	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	Cas.1	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI Cassetta sovrapponibile in metallo 8/10 mm verniciata con vernici ignifughe fornitura di cassette	cad	759,00	€ 23,00	€ 17.457,00
2	Cas.2	FORNITURA e collocazione, di scaffale metallico mm. 1210 x 526 x 2013H, composto da 2 strutture portanti in profilo d'acciaio tipo 5235.IF collocazione di scaffali	cad	13,00	€ 260,00	€ 3.380,00
3	cas.3	FORNITURA e collocazione, di ripiani da sistemare negli scaffali n 6 x 13 scaffali	cad	78	16,4	€ 1.279,20
4	Cas.4	Trasporto cassette dai depositi del Parco Argheologico ai magazzini del Palacongressi (Villaggio Mosè). Sono compresi il prelievo la sistemazione sul furgone	n	1,6	700	€ 1.120,00

sommano € 23.236,20

QUADRO RIEPILOGATIVO

IMPORTO A BASE D'ASTA € 23.236,20

PER ONERI SULLA SICUREZZA € **1.200,00**

PER I.V.A. 22% SU A

€ 5.111,96		€ 5.111,96
€ 5.111,96		€ 5.111,96

TOTALE COMPLESSIVO € 28.348,16

Regione Siciliana
Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio Parco Archeologico e Paesaggistico della
"Valle dei Templi"
Agrigento

Oggetto: "Scavo archeologico e fruizione del teatro antico". Restauro, catalogazione, documentazione grafica e fotografica dei reperti del teatro ellenistico;

Acquisto cassette ignifughe. C.I.G.

ELENCO PREZZI

Cas.1) FORNITURA, a piè d'opera, di cassetta sovrapponibile in metallo 8/10 mm verniciata con vernici ignifughe ed antistatiche colore grigio, atte a contenere reperti archeologici, delle dimensioni di cm 35 (larghezza) * cm 14 (altezza) * cm 50 (profondità) munite: di tacche (minimo due) per possibili divisori interne; asola porta-targhetta sul fronte principale; manico per la facile estrazione nella parte frontale e n° 3 asole, nella parte inferiore della cassetta, disposte nei lati lunghi e sul fronte principale atte ad evitare lo scivolamento tra le cassette durante la sovrapposizione delle stesse. La fornitura comprende, altresì, n° 2 divisori in lamiera 8/10 mm della stessa altezza della cassetta e quant'altro occorre per dare la cassetta collocata, negli scaffali a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione cadauna € 23,00

Cas.2) FORNITURA e collocazione, di scaffale metallico mm. 1210 x 526 x 2013H, composto da 2 strutture portanti in profilo **d'acciaio tipo 5235.IF** metallico **12/10** tipo chiuso con elementi di raccordo in tondino tubolare posizionati in orizzontale e in diagonale con funzione di controventatura costituente la fiancata con portata di **Kg. 2400 nominale**. Max N° 8 ripiani mm. 1200 x 500 in acciaio con triplice piegatura perimetrale e dotati di 2 omega di rinforzo saldati sottopiano, portata del ripiano Kg. 180, verniciato a polveri epossidiche RAL colore a scelta dell'Amministrazione.

Prezzo di applicazione cadauno € 260,00

Cas.3) FORNITURA e collocazione, di ripiani da sistemare negli scaffali, di cui alla voce precedente, dalle dimensioni 1200x500, verniciato a polveri epossidiche RAL colore a scelta dell'Amministrazione.

Prezzo di applicazione ognuno € 16,40



Cas.4) Trasporto di cassette contenenti reperti archeologici, dai depositi del Parco Archeologico ai magazzini del Palacongressi (Villagio Mosè). Sono compresi il prelievo, la sistemazione sul furgone, lo scarico nel deposito del Palacongressi, imballaggio delle cassette, con l'utilizzo di materiali idonei e con tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento.

Prezzo di applicazione per il trasporto per ogni cassetta € 1,60





Regione Siciliana
Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio Parco Archeologico e Paesaggistico della
"Valle dei Templi"
Agrigento

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione di n. 10 (dieci) Operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata.

Oggetto: Acquisto cassette, scaffali ignifughe. CIG ZC8243FA53

- 1) Il Parco, in ragione di quanto normato dall'articolo 36, comma 2 lettera c), del Codice e dalle Linee Guida n. 4, recanti " Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato per l'individuazione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di n. 10 (dieci) ditte, in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica da invitare ad una successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio. Il presente avviso è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s. m.i., per come recepito dall'articolo 24 della L.R. n.8/2016;
- 2) L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del R.U.P. Carmelo Bennardo; e mail cbennardo@parcoveledeitempli.it; num. tel. 349 8195361;

3) IMPORTO DELLA FORNITURA:

base d'asta € 23.236,20 (euro ventitremiladuecentotrentasei//20)

- 3) La presente indagine di mercato, finalizzata alla richiesta delle manifestazioni di interesse da parte di ditte, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dgls 50/2016, è propedeutica all'avvio della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "trasporto, fornitura collocazione di scaffali metalli e cassette sovrapponibile in metallo 8/10 mm verniciata con vernici ignifughe ed antistatiche colore grigio, compreso il trasporto, da collocare nei magazzini del Palacongressi.
- 5) – Requisiti generali di ammissione
 - Che nei propri confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dgls 50/2016;
 - il possesso dei requisiti generali di partecipazione e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all'Impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti;
 - di aver esaminato le condizioni contenute nell'Avviso pubblico e di accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva;
 - il possesso dei requisiti generali di partecipazione e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, espressamente riferite all'Impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti;
 - che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la

- fornitura e l'espletamento dei servizi che saranno oggetto della procedura negoziata;
- di essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della successiva procedura di gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
 - l'assenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
 - l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
 - l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l'Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
 - l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) art. 1, comma 14;
 - il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.
- 6) Oggetto e condizioni delle forniture di servizi per cui viene svolta l'indagine preliminare di mercato.

VEDI CAPITOLATO ALLEGATO

- 7) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE OPPURE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO. L'avviso, il modello di istanza di partecipazione alla selezione e la documentazione tecnica sono visionabili presso il punto di contatto di cui al punto 2) nei giorni lavorativi dalle ore 09,30 alle ore 13,00.
- 8) La determina a contrarre, il presente avviso e il modello di istanza di partecipazione alla selezione sono, altresì, integralmente visionabili e scaricabili dal profilo committente di questa stazione appaltante – <https://www.parcovalledeitempli.it/?cat=30>
- 9) Del pari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del Dgls 50/2016, tutta la documentazione progettuale è integralmente visionabile e scaricabile dal profilo committente di questa stazione appaltante sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Bandi di gara". <https://www.parcovalledeitempli.it/?cat=30>
- 10) La determina a contrarre, il presente avviso e il modello di domanda di partecipazione alla selezione sono altresì disponibili sui seguenti siti internet: http://m.parcovalledeitempli.it/albo_pretorio/
- 11) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
- 12) L'istanza di partecipazione dovrà pervenire, **pena la non ammissione alle**

operazioni di selezione, entro il termine perentorio delle ore 13 del 29 luglio 2018 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) parcovalledeitempli@pec.it in tal senso farà fede la data e l'ora di accettazione da parte del sistema. L'istanza, redatta preferibilmente secondo il modello predisposto da questa Stazione appaltante, **a pena esclusione**, dovrà essere firmata digitalmente (file con estensione*.p7m). Nell'oggetto della comunicazione ai fini dell'immediata identificazione è consigliabile riportare la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione degli Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per **Acquisto scaffali e cassette ignifughe CIG ZC8243FA53**"

N.B. L'istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da valido procuratore del Legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura anch'essa firmata digitalmente (file con estensione *.p7m).

13) DATA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, procederà alla selezione di n. 10 (dieci) Operatori economici da invitare alla successiva fase di procedura concorsuale, con la seguente procedura.

A) Prima della procedura di selezione si provvederà, in seduta riservata, a verificare la completezza dell'istanza.

B) Qualora le istanze risultate idonee fossero:

.. inferiori a 10 (dieci):

si procederà all'invito di tutte gli Operatori economici che hanno presentato istanza;

+ superiori 10 (dieci)

Il Parco procederà al sorteggio pubblico per l'individuazione di 10 (dieci) Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, la cui data resta sin d'ora fissata per le ore 13,00 del 29 luglio 2018 presso l'Ufficio di Casa Sanfilippo Via Panoramica dei Templi Agrigento. Resta inteso che qualsiasi informazione relativa alla non effettuazione del sorteggio ovvero al suo differimento sarà tempestivamente pubblicata sul profilo committente di questa stazione appaltante - Amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara " sotto sezione "Bandi di gara"

Sia delle operazioni effettuate in seduta riservata che di quelle relative al sorteggio pubblico saranno redatti appositi verbali. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale limitatamente alle istanze escluse e delle relative motivazioni, al fine di mantenere riservate le generalità degli Operatori economici ammessi al sorteggio. Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:

A) ciascuna istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (dal n. 1 al n.x) in base alla data e ed ora di accettazione da parte del sistema di posta elettronica certificata (PEE);

B) le istanze corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura negoziata, senza rendere note le generalità degli Operatori economici ammessi al sorteggio che, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 53, comma 2 lett. h) del Codice, rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte; C) le generalità degli Operatori economici che saranno invitati, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 53, comma 2 lett. b), del Codice, rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

D) Nella seduta di sorteggi verranno rese note e generalità degli Operatori economici esclusi nel corso della seduta riservata.

Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli Operatori economici che hanno presentato istanza di interesse all'invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

14) FASE SUCCESSIVA – INVITO

- a. Successivamente all'individuazione, secondo le procedure di cui al precedente punto 13) del presente avviso, degli Operatori economici partecipanti alla procedura negoziata si provvederà all'invio delle lettere di invito. Riguardo alle modalità e ai termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.

- b. L'elenco degli Operatori economici formulanti manifestazione d'interesse è valido esclusivamente per la procedura oggetto del presente avviso.
- c. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, a suo insindacabile giudizio, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli Operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
- d. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura negoziata senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
- e. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di adottare per l'appalto dei lavori oggetto del presente avviso procedure di selezione del contraente alternative senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli Operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati all'odierna selezione per la successiva procedura negoziata.
- f. Nel caso di presentazione di una sola valida manifestazione d'interesse, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico Operatore economico partecipante.

15) FASE SUCCESSIVA – INVITO

Successivamente all'individuazione, secondo le procedure di cui al precedente punto 14) del presente avviso, degli Operatori economici partecipanti alla procedura negoziata si provvederà all'invio delle lettere di invito. Riguardo alle modalità e ai termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti e, **pena esclusione**, deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente (file con estensione *.p7m). messa copia della relativa procura anch'essa firmata digitalmente (file con estensione *.p7m).

Il R.U.P.
Carmelo Bennardo

Il Direttore del Parco
Giuseppe Parelo

